

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 91 del 07/09/2020

Settore: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: ART. 194 D.LGS. 267/2000 RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DEL GIUDICE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

VISTO l'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

DATO ATTO che:

a) con sentenza n. 2753/2019 (Allegato n. 2), resa all'esito del giudizio di cui al R.G. 5173/2019 del G.d.P. di Firenze, il giudice in accoglimento dell'opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. 150/2011 presentata contro il verbale di accertamento emesso per violazione alle norme del codice della strada ha condannato il Comune di Sesto Fiorentino al pagamento delle spese di giudizio per la somma complessiva di € 282,20, come di seguito dettagliato:

Onorari	€ 200,00	
Spese generali (15%)	€ 30,00	
Cassa avvocati (4%)	€ 9,20	
Totale imponibile ai fini IVA	€	Non dovuta, difensore si avvale di regime forfettario.
IVA (22%)	€	
Totale imponibile + IVA	€ 239,20	
Spese vive (F.C.I.)	€ 43,00	
Bollo in fattura	€	
Totale complessivo	€ 282,20	

Rilevato che trattandosi di somme derivanti da decisioni di condanna esecutive, è necessario sempre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, anche in conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile;

Richiamata, in particolare, la Delibera n. 368 del 20 dicembre 2018 con la quale la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ha chiarito che:

- *“l'ente in presenza di una sentenza esecutiva (o altro provvedimento esecutivo) è tenuto comunque a procedere al tempestivo riconoscimento del debito, ricorrendone evidentemente i presupposti di legge ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) e consentire, pertanto, alla Procura regionale della Corte dei Conti, di verificare la sussistenza di una possibile ipotesi*

di responsabilità erariale”;

- *“alla luce dell’attuale normativa, non è consentito all’ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali dell’art. 194 TUEL che garantiscono una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per salvaguardare gli equilibri finanziari dell’ente locale, né procedere al pagamento di tale tipologia di prima dell’adozione della delibera consiliare; tale impostazione non muta neanche qualora vi sia già una disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio”.*

Considerato dunque, alla luce di quanto sopra esposto, che i provvedimenti di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della loro legittimità.

Considerato altresì che:

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

Ritenuto, dunque, alla luce di quanto sopra esposto, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla pronuncia esecutiva sopra citata (Sentenza Allegato 2 alla presente deliberazione) per l’importo complessivo di € **282,20** debito riconosciuto in via prudenziale per il 100% delle somme dovute dall’amministrazione in via solidale con eventuali altri obbligati;

Rilevato che la spesa derivante dalla citata pronuncia trova copertura finanziaria, per € 282,20 di spese di giudizio nelle somme già stanziare nel Capitolo 13801/01 “Rimborsi spese di contenzioso al Giudice di Pace”;

Visti:

- l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui *“i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;*



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...];*

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di regolarità contabile;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, Allegato n. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento;

DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di **€ 282,20** per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 3) di dare atto che il debito fuori bilancio di cui al punto 1 trova copertura finanziaria per **€ 282,20** nelle somme già stanziate nel Capitolo 13801/01 “Rimborsi spese di contenzioso al Giudice di Pace”;
- 4) di demandare al Dirigente del Settore Polizia Municipale la predisposizione dei provvedimenti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Toscana ed alla Procura Regionale per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289;
- 6) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato omettendo l'allegato 2.

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | **tel. 055 055**

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it